

*“Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno. “*

<b>Tipologia</b>	<b>Requisiti</b>	<b>Modalità/Condizioni</b>	<b>Note</b>
<b>Vecchiaia Uomini e Donne</b>	67 anni di età Almeno 20 anni di contribuzione	Ufficio se 67 anni al 31.08.2019 A domanda se tra il 1.09. e il 31.12.	Confermato l’aumento dei 5 mesi per l’aspettativa di vita dal 1.01.2019
<b>Anzianità Uomini</b>	42 anni e 10 mesi di contribuzione	Si attendono disposizioni per la riapertura della presentazione della domanda di pensionamento per coloro che non hanno presentato domanda entro il 12.12.2018 causa requisiti maggiorati di 5 mesi	Il D.M. pensioni 2019 del MIUR prevedeva i requisiti di:  - 42 anni e 3 mesi donne  -43 anni e 3 mesi uomini
<b>Anzianità Donne</b>	41 anni e 10 mesi di contribuzione		
<b>Quota “100”</b>	62 anni di età 38 anni di contribuzione  <i>*sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di pensionamento</i>	In via sperimentale per il triennio 2019/2021. <i>Gli statali debbono presentare domanda di pensione all’Amministrazione di appartenenza <b>sei mesi prima della data di pensionamento.</b></i> <i>Il personale scolastico dovrà presentare, quindi domanda <b>entro il 28 febbraio.</b></i> <i>Si attendono disposizioni in merito.</i>	-Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, non titolari di trattamento pensionistico, possono ai fini del raggiungimento del requisito dell’anzianità contributiva, cumulare i periodi non coincidenti  Divieto di cumulo della pensione quota 100 con redditi da lavoro dipendente e autonomo. Possibilità di cumulare solo redditi da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.
<b>Opzione Donne</b>	Dipendenti nate entro il 31.12.1960. Requisiti maturati alla data del <b>31.12.2018.</b>  <b>58 anni di età</b>  Anzianità contributiva pari o superiori a <b>35 anni.</b>	<i>Prorogata di un solo anno fino al 31.12.2019.</i>  Calcolo totalmente contributivo	<i>La penalizzazione, derivata dal calcolo contributivo, sarà decisamente minore del passato.</i> <i>Chi l’ha usata precedentemente, in molti casi, rinunciava al calcolo retributivo fino al 2011, avendo 18 anni al 31.12.1995, adesso al massimo al 1995 si hanno 9/10 anni.</i>
<b>APE Sociale (Docenti Materna per lavori usuranti)</b>	Requisito anagrafico <b>63 anni.</b>  Requisito contributivo <b>30/ 36</b> anni secondo casi.  Bonus contributivo di 1 anno per figlio (max 2) per le dipendenti.	Prorogata di <b>1</b> anno fino al <b>31.12.2019.</b> Indennità percepita fino al raggiungimento dell’età per la vecchiaia senza restituzione.	Entro un tetto di <b>€ 1.500</b> mensili lorde.  Necessità compilazione Mod.AP 116 da parte del dirigente scolastico che certifica il requisito lavoro usurante.